



ARST S.p.A.

SCHEMA DI CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 123, comma 1, art. 60 ed art. 157, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio, consistente nelle attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per l'intervento: ***"Appalto integrato per la progettazione e l'esecuzione di sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea da realizzare con ACC, a logica concentrata, delle linee ferroviarie a scartamento ridotto (950 mm) Monserrato-Senorbì-Isili e Macomer-Nuoro"***.

Gara n. 13/2018 - CIG 7396379509 - CUP F51C10000000003

TRA

L'ARST S.p.A., Codice Fiscale e P. IVA 00145190922, in seguito, per brevità, indicata come "ARST", in persona dell'ing. Chicco Porcu, domiciliato per la carica in Cagliari, via Posada, n. 8/10

E

la in seguito, per brevità, indicata come "Affidatario" con Sede Legale in via P. IVA per la quale interviene nel presente atto il sig. nella sua qualità di come risulta dal

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del CdA n. 4117 del 21.05.2013, è stato aggiudicato l'appalto integrato (di seguito "Appalto") relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione di *"Sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea da realizzare con ACC, a logica concentrata, delle linee ferroviarie a scartamento ridotto (950 mm) Monserrato/Isili e Macomer/Nuoro"* alla Associazione Temporanea di Imprese ALSTOM Ferroviaria S.p.A. (Capogruppo-Mandatario) e PSC Ferroviaria S.p.A. (Mandante) (ex GEMMO S.p.A.), da qui in poi indicata come "ATI";
- in data 26.11.2013 è stato sottoscritto il Contratto rep. n. 1/13 con la suddetta ATI;
- in data 27.07.2015 sono stati consegnati parzialmente i lavori (opere civili e parte forniture) non interferenti con le approvazioni Ministeriali della parte "Safety";
- in data 26.09.2017 sono stati definitivamente consegnati i lavori e le forniture, relativamente a tutte le opere ed impianti dell'appalto delle linee ferroviarie Monserrato/Isili (tratta Monserrato-

Senorbì) e Macomer/Nuoro;

- con Bando di gara pubblicato il ARST ha bandito una Procedura Aperta, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni, per l'affidamento del servizio in epigrafe;
- a seguito dell'esperimento della procedura di gara con Deliberazione n. ... del è il servizio è stato aggiudicato a ;
- l'Affidatario ha prodotto la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 Conferma delle premesse

La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente Atto.

ART. 2 Oggetto dell'incarico

L'ARST, come sopra rappresentata, affida al suddetto Affidatario, i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria consistenti nel **coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione** dei rimanenti lavori di cui all'appalto integrato per la progettazione ed esecuzione dei "*Sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea da realizzare con ACC, a logica concentrata, delle linee ferroviarie a scartamento ridotto (950 mm) Monserrato-Senorbì-Isili e Macomer-Nuoro*".

L'intervento ha carattere multidisciplinare ed in particolare attiene a:

- realizzazione di impianti di Supervisione e Comando/Controllo della Circolazione, comprendenti complessi di elaboratori connessi in rete e postazioni per gli operatori;
- realizzazione di impianti di Segnalamento, comprendenti l'Apparato Centrale Multistazione, gli Apparat di stazione, i blocchi automatici basati su circuiti di binario a protezione della marcia dei treni, nuovi passaggi a livello di stazione e di linea e l'interfacciamento con i passaggi a livello esistenti e/o sistemi tramviari esistenti;
- realizzazione di impianti di telecomunicazioni, comprendenti gli impianti centrali e periferici, le reti geografiche su fibra ottica, la telefonia di servizio, le informazioni al pubblico e le comunicazioni wireless terra-treno;
- realizzazione degli impianti di Security, comprendenti gli impianti di Supervisione e Comando/Controllo centrali e periferici, il monitoraggio audiovisivo delle località di servizio e dei passaggi a livello, la rilevazione intrusione e la rilevazione antincendio;
- realizzazione degli impianti complementari, comprendenti gli impianti di Supervisione e Comando/Controllo degli impianti tecnologici, i quadri di alimentazione, distribuzione e protezione e la climatizzazione.

I lavori si svolgeranno in presenza dell'esercizio tranviario e ferroviario nelle tratte delle linee ferroviarie Monserrato/Isili (tratta Monserrato-Senorbi: dal km 0+000 al km 42+175) e Macomer/Nuoro (dal km 0+000 al km 57+738).

ART. 3 Documentazione - Norme di riferimento

Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, a tutti gli effetti, i seguenti documenti indicati secondo l'ordine di prevalenza, ferma restando la priorità della presente convenzione:

- Disciplinare di Gara e suoi allegati;
- Patto di integrità;
- Dichiarazione sulla tracciabilità;
- Offerta tecnica presentata in sede di gara;
- Offerta economica presentata in sede di gara;
- L'ulteriore documentazione prodotta dall'Affidatario in sede di gara.

L'Affidatario svolgerà i servizi per conto di ARST, secondo le istruzioni che saranno emanate dal Direttore dei Lavori, con l'obbligo di osservanza delle norme di cui al D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora applicabili.

ART. 4 Servizi Affidati

Il servizio consiste nel **coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione**, come illustrato con maggior dettaglio nel seguito.

Il professionista affidatario che assumerà il ruolo di **Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**, avrà tutti gli obblighi e le competenze prescritte dall'art. 92 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

Le attività che saranno svolte dal **COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE** consistono essenzialmente nel:

- a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- c) adeguare i piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte dell'Impresa

- aggiudicataria dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; e verificare altresì che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- d) intervenire attivamente per assicurare l'attuazione delle misure di sicurezza contenute nei piani di sicurezza;
 - e) adeguare i piani relativi alle misure e gli apprestamenti alle intervenute esigenze di cantiere armonizzando i piani di sicurezza redatti dal CSP e dalle imprese esecutrici;
 - f) redigere tutti gli adeguamenti al piano necessari ad eliminare le interferenze o ridurre i rischi indotti dall'attività simultanea o successiva degli operatori del cantiere;
 - g) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione, anche attraverso specifiche riunioni di coordinamento e di informazione;
 - h) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - i) segnalare al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
 - j) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà inoltre provvedere a verificare i piani di sicurezza e i fascicoli redatti, aggiornandoli con costanza, secondo l'effettivo sviluppo dei lavori. Dovrà, quindi, essere presente durante il periodo di svolgimento dei lavori e durante le operazioni di collaudo e attivazione.

Si precisa che la programmazione dell'appalto prevede l'esecuzione dei lavori anche nei giorni festivi, in orario notturno ed anche a ciclo continuo. Pertanto, anche durante tali periodi dovrà essere garantita l'attività prestazionale.

ART. 5 Servizi aggiuntivi

L'Affidatario ha offerto i seguenti servizi aggiuntivi:

.....
.....
ART. 6 Modalità di svolgimento dei servizi affidati

I servizi saranno prestati in stretta e continua collaborazione con il Servizio Tecnico di ARST, incaricato della Direzione Lavori, secondo le disposizioni e direttive generali che questo riterrà opportuno impartire, compatibilmente con la buona tecnica dell'ingegneria.

Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo esso esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi di ARST; l'Affidatario è obbligato ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.

L'Affidatario svolgerà l'incarico, per mezzo dei professionisti nominalmente responsabili delle prestazioni, assicurando frequenti contatti e riunioni di coordinamento presso gli uffici di ARST.

Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti alla discrezionalità tecnica specialistica, egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del tecnico coordinatore il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Si impegna, inoltre, a far presente qualunque evenienza o emergenza si dovesse verificare nell'espletamento del servizio, che renda necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Le comunicazioni tra le parti dovranno essere effettuate per iscritto.

L'Affidatario si impegna a mantenere rigorosamente riservata ogni notizia riguardante l'incarico in oggetto o altre informazioni relative a ARST delle quali venisse a conoscenza in conseguenza del presente affidamento.

Con il pagamento dei compensi dovuti, ARST diverrà proprietaria di ogni e qualsiasi documento elaborato dall'Affidatario, di cui si riserva ogni uso.

ART. 7 Durata dell'incarico

La prestazione avrà inizio con l'avvio delle attività come risultante da apposito verbale di consegna redatto da ARST e avrà termine con l'approvazione delle attività svolte, stabilita con verbale di chiusura delle attività redatto da ARST.

La durata del servizio è stabilita **in complessivi 365 giorni naturali e consecutivi**, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 8 per le ipotesi di estensione e/o di prosecuzione.

L'impegno minimo presunto, quale presenza in cantiere, richiesto al CSE contestualmente ad un suo collaboratore/assistente, è quanto necessario per assolvere correttamente ai propri

Obblighi e Responsabilità professionali, e comunque non dovrà essere inferiore a **3 ore/giorno per 2 volte alla settimana quale effettiva presenza in cantiere in ciascuno dei siti in cui si svolgono i lavori**. Per questa attività (minima) il CSE dovrà, come detto, essere sempre supportato ed accompagnato da un collaboratore/assistente che abbia esperienza e requisiti idonei, fermo restando che la responsabilità è in capo all’Affidatario principale.

Tale impegno (minimo) è vincolante per l’Affidatario per il corretto ed esauriente sviluppo dell’incarico e dovrà essere attestato mediante idoneo sistema probatorio da concordare con il Direttore dei Lavori, che può essere costituita da documentazione fotografica dalla quale sia possibile desumere luogo, data e ora.

Resta inteso che l’incarico potrà concludersi prima dei termini anzidetti qualora, all’interno degli stessi, intervenga l’ultimazione dei lavori.

ART. 8 Onorari

Il corrispettivo complessivo, a base di gara, per l’appalto dei servizi in oggetto, è pari ad **€ 205.000,00** al netto degli oneri fiscali e previdenziali (IVA, CNPAIA, INPS, ecc.), ed è stato determinato con riferimento alle suddivisioni in categorie, alle tabelle ed alle aliquote di cui al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 (ex D.M. 31 ottobre 2013 n. 143) (cfr. prospetto di calcolo onorario – Allegato D). Lo stesso importo è stato altresì verificato congruo, con riferimento ai valori di cui all’art. 6 del suddetto Decreto, in funzione dell’impegno minimo richiesto.

L’Affidatario in sede di gara ha offerto un ribasso del% (..... per cento) da applicarsi agli onorari.

L’importo **a corpo** è quindi fissato pari a € per l’espletamento delle prestazioni elencate ai precedenti articoli **4 e 5**.

Resta, comunque, inteso che le prestazioni saranno rese senza alcun onere aggiuntivo per ARST anche nell’ipotesi che – per qualsiasi ragione – i lavori dovessero prolungarsi sino ad un massimo del 20% del tempo contrattuale di durata dei lavori (73 giorni naturali e consecutivi) e delle corrispondenti prestazioni.

Qualora le attività in oggetto dovessero proseguire oltre i 438 giorni (365+73 giorni), sino ad un massimo di **500 giorni**, l’Affidatario resta comunque impegnato, a fronte di una maggiorazione del corrispettivo, ad eseguire le ulteriori prestazioni occorrenti. Per il periodo compreso tra il 438° ed il 500° giorno, il corrispettivo sarà determinato a consuntivo, sulla base dell’onorario giornaliero (vedi Allegato D - Prospetto di calcolo dell’onorario), per la maggior durata, in giorni, con l’applicazione del ribasso offerto. L’importo, così determinato, relativamente alla eventuale prosecuzione oltre il 438° giorno (e sino al 500° giorno) sarà assoggettato ad **uno sconto incondizionato del 15%**.

Nel caso di prosecuzione oltre i 500 giorni, l'eventuale corrispettivo per la prosecuzione del servizio e le relative condizioni di esecuzione, potranno essere ratificate con apposito verbale (sottoscritto dall'Aggiudicatario e dal Responsabile dell'Esecuzione) che costituirà il riferimento per un eventuale atto aggiuntivo al contratto di servizi.

Resta inteso che l'incarico potrà concludersi prima dei termini anzidetti qualora, all'interno degli stessi, intervenga l'ultimazione dei lavori.

Nell'ipotesi che, nel corso dell'appalto, intervengano **sospensioni dei lavori**, ai fini del corrispettivo dovuto per il servizio nel periodo di sospensione, l'importo per la prestazione giornaliera, come pure la presenza in cantiere, saranno ridotte, rispetto ai valori originari, del 65%. Qualora l'Affidatario interrompa, senza giustificato motivo, lo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione e rifiuti la prosecuzione dell'incarico, dalla liquidazione del compenso spettante fino a quel momento, saranno dedotte le somme necessarie fino alla concorrenza dei maggiori oneri spettanti ad altro professionista incaricato per il proseguimento delle prestazioni, e comunque in misura tale da compensare tutte le maggiori spese sostenute o da sostenere da ARST in seguito a tale fatto.

Nell'importo offerto sono conglobate tutte le spese, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato, anche per compensi eventualmente dovuti ad altri tecnici e collaboratori a loro volta incaricati dall'Affidatario per lo svolgimento di tutti i servizi dovuti in base alla presente Convenzione.

Al riguardo, l'Affidatario dichiara di sollevare l'ARST da qualsiasi ulteriore richiesta per competenze, rimborsi spese e quant'altro o da eventuali richieste possano pervenire direttamente da collaboratori, per qualsiasi prestazione riferita all'oggetto della presente convenzione.

ART. 9 Modalità di corresponsione del compenso

L'onorario sarà corrisposto a cadenza bimestrale a seguito di apposita dichiarazione predisposta dalla Direzione Lavori.

Sugli stessi sarà applicata una **ritenuta di garanzia, pari al 2%**, che sarà svincolata a seguito dell'ultimazione delle prestazioni.

Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto d'appalto dei lavori, a termine delle vigenti disposizioni, spetterà al professionista un'aliquota dell'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti.

ART. 10 Modalità di pagamento

Gli onorari saranno liquidati entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento di regolare fattura da emettere a seguito di dichiarazione rilasciata dalla Direzione Lavori come indicato al precedente articolo 9.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3, legge n. 136/2010) è fatto obbligo all'Affidatario di utilizzare un conto corrente bancario o postale "dedicato", anche non in via esclusiva, al servizio oggetto del presente contratto.

A norma dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010, la presente convenzione si intende risolta in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A.

Per pagamenti superiori a € 10.000,00, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 48 bis del DPR 602/73 ("... obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ..."), ARST provvederà ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

In applicazione del meccanismo di liquidazione dell'IVA, introdotto dalla Legge 23.12.2014 n. 190, la Committente (in quanto amministrazione che rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo) effettuerà il versamento diretto dell'IVA all'Erario, in sede di pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore. L'Appaltatore che emette la fattura nei confronti della Committente assoggettata allo "split payment" deve indicare espressamente nella fattura la dicitura "*scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72*".

Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spetterà all'Affidatario nel caso in cui le prestazioni non siano comunque iniziate.

ART. 11 Polizza responsabilità civile professionale

Il professionista che assume la responsabilità di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà presentare apposita polizza di responsabilità civile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 137 del 07.08.2012.

ART. 12 Rinvio alle norme

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, sia in relazione all'espletamento della prestazione e sia in ordine alla determinazione del corrispettivo, valgono le leggi statali e regionali vigenti in materia.

ART. 13 - Clausola risolutiva espressa

Oltre alle ipotesi indicate negli articoli precedenti, ARST ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere la convenzione nel caso in cui l'Affidatario:

- abbandoni o non inizi il servizio senza giustificato motivo;
- non svolga le prestazioni minime previste (presenza in cantiere);
- conceda anche di fatto, in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, le prestazioni appaltate;
- incorra in gravi inadempienze agli obblighi contrattuali assunti o in frequenti irregolarità nell'esecuzione del servizio;

- incorra in grave e provata indegnità;
- in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali e normative.

La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di ARST, trasmessa con lettera Raccomandata A.R..

In ogni caso resta fermo il diritto per ARST al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione della presente convenzione.

ART. 14 Foro competente

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'incarico della presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno deferite al Foro di Cagliari.

ART. 15 Oneri a carico dell'affidatario

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese di stipulazione, di copie, di stampati e di elaborati, come ad esempio spese di bolli, registrazione ove necessaria ecc. ed in genere spese direttamente o indirettamente correlate all'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ad eccezione di quelle legislativamente poste a carico di ARST. L'Affidatario dichiara, anche ai fini della registrazione, che l'Affidamento viene eseguito nell'esercizio di impresa e che pertanto ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 lo stesso è soggetto all'IVA.

La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso.

ART. 16 Elezione di domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidato, l'Affidatario elegge domicilio legale nella sede di ARST S.p.A. in via Posada n. 8/10 - 09122 Cagliari.

ART. 17 Incompatibilità

L'Affidatario dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti con Enti e Terzi che implicino incompatibilità con l'incarico affidato.

ART. 18 - Efficacia della convenzione

La presente convenzione è impegnativa per le parti stipulanti dal momento della sua sottoscrizione.

La sua efficacia è subordinata alle comunicazioni della competente Prefettura, con esito negativo, delle verifiche previste dalla vigente normativa "antimafia".

Resta, in ogni caso, inteso che ove le suddette verifiche non abbiano avuto esito negativo il contratto si intenderà risolto di diritto anche ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 19 Documenti che fanno parte della convenzione

Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, a tutti gli effetti, tutti i documenti indicati al precedente articolo 3.

La presente Convenzione consta di n. fogli ciascuno dei quali è controfirmato dall'Affidatario e

da ARST S.p.A.

Cagliari

PER L’AFFIDATARIO

PER ARST S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente, previa attenta e particolareggiata lettura, i sotto elencati articoli della Convenzione:

ART. 7 Durata dell’incarico

ART. 8 Onorari

ART. 9 Modalità di corresponsione del compenso

ART. 10 Modalità di pagamento

ART. 13 Clausola risolutiva espressa

ART. 14 Foro competente